



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E GIOVANI

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente “*Istituzione del servizio civile nazionale*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “*Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina de servizio civile universale*”, in particolare l’art. 8 comma 1, lettera i), che prevede, tra i criteri e principi direttivi, il riordino e la revisione della Consulta nazionale per il servizio civile;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente “*Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’articolo 10 che, nell’istituire la Consulta nazionale per il servizio civile universale quale organismo di consultazione, riferimento e confronto in ordine alle questioni concernenti il servizio civile universale, prevede che la stessa sia composta “da non più di ventitré membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui nove scelti tra gli enti iscritti all’Albo di cui all’articolo 11 e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento ai settori individuati all’articolo 3; tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; tre designati dall’Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza nazionale di cui all’articolo 9, comma3; quattro scelti nell’ambito dei coordinamenti tra enti”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 giugno 2020, con n. 1390, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, che con riferimento al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, all’articolo 15, definisce le competenze del medesimo Dipartimento;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport con delega al servizio civile in data 9 luglio 2020, recante l’ “*Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale*”;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con delega al servizio civile, in data 21 luglio 2020, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la nomina dei componenti e il funzionamento della Consulta nazionale per il servizio civile universale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, recante “*Nomina dei Ministri*”, con il quale il dottor Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E GIOVANI

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, recante “*Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio*”, con il quale al Ministro Andrea Abodi è stato conferito l’incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, recante deleghe al Ministro per lo sport e i giovani, dott. Andrea Abodi, e in particolare l’art. 3, comma 3 che conferisce al medesimo la delega in materia di servizio civile universale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2022, registrato in data 2 dicembre 2022, n. 3050, con il quale al dott. Michele Sciscioli è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale a far data dal 24 novembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi del citato decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 21 luglio 2020, i componenti della Consulta nazionale per il servizio civile universale hanno esercitato il loro mandato fino al 20 luglio 2023;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla nomina dei nuovi componenti della Consulta nazionale per il servizio civile universale, secondo le modalità di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017;

RITENUTO opportuno nominare ventitré membri, corrispondenti al numero massimo previsto dal citato articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017 per garantire la maggiore rappresentatività dell’organo consultivo;

CONSIDERATO che, all’interno della Consulta nazionale per il servizio civile universale, i nove membri rappresentativi degli enti possono essere scelti unicamente tra gli enti iscritti all’albo di servizio civile universale, in quanto nel sistema attualmente non risultano sussistere reti strutturate e riconosciute aventi come finalità il servizio civile universale ed iscritte all’Albo degli enti di servizio civile universale o ad altri registri;

CONSIDERATO che, al fine di individuare gli enti iscritti all’albo di servizio civile universale che designano i propri rappresentanti all’interno dell’organismo (nove membri), si è ritenuto di selezionare 2/3 di enti tra quelli iscritti alla sezione nazionale e 1/3 tra quelli iscritti alle sezioni regionali, per garantire, all’interno della Consulta, la partecipazione e l’incidenza nelle scelte comuni anche degli enti che hanno più piccole dimensioni (minimo trenta sedi) e favorire un reale confronto tra tutti gli enti che operano in contesti diversi, nell’ottica di un miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia complessiva del sistema nonché della conoscenza sinergica dei territori;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E GIOVANI

RAVVISATA quindi l'opportunità di scegliere gli enti iscritti alla sezione nazionale e quelli iscritti alle sezioni regionali dell'albo di servizio civile universale in modo che siano rappresentativi di tutti i settori d'intervento previsti dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017 e s.m.i. e sulla base dei seguenti criteri:

- per i 6 enti iscritti alla sezione nazionale: la numerosità di posizioni di operatori volontari complessivamente finanziate con riferimento agli ultimi tre cicli SCU ordinario (2020-21-22) nel rispetto del vincolo della rappresentatività territoriale intesa come la presenza di posizioni di OV finanziate in almeno 7 regioni/estero;
- per i 3 enti iscritti alle sezioni regionali: la numerosità di posizioni di operatori volontari complessivamente finanziate con riferimento agli ultimi tre cicli SCU ordinario (2020-21-22) individuando un ente per ciascuna macroarea del nord, del centro e del sud al fine di favorire la partecipazione di enti che operano in tutte le aree territoriali;

CONSIDERATO che gli enti selezionati secondo i criteri sopraindicati devono provvedere a designare i propri rappresentanti all'interno della Consulta nazionale per il servizio civile universale e i rispettivi supplenti;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e l'Associazione nazionale comuni italiani devono anch'esse provvedere a designare, nell'ambito della Consulta nazionale per il servizio civile universale, rispettivamente, tre membri titolari con altrettanti rispettivi supplenti;

CONSIDERATO che gli operatori volontari all'interno della Consulta nazionale per il servizio civile universale sono rappresentati dai quattro membri della Rappresentanza nazionale di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo n. 40 del 2017, eletti per ciascuna delle quattro macroaree territoriali in cui si svolge il servizio (macroarea del nord; macroarea del centro; macroarea del sud e macroarea dell'estero);

TENUTO CONTO degli esiti delle ultime consultazioni elettorali e dei relativi verbali contenenti le graduatorie, da cui si evincono i quattro rappresentanti dei volontari eletti, uno per ciascuna macroarea territoriale;

RAVVISATA altresì l'opportunità di scegliere i coordinamenti di enti sulla base del criterio della numerosità degli enti titolari aderenti a ciascun coordinamento costituito prima dell'ultimo triennio (2020-2021-2022) e ritenendo di individuarne 3 operanti a livello nazionale e 1 operante a livello regionale o macroregionale;

CONSIDERATO che i coordinamenti di enti sopraindicati devono provvedere a designare i propri rappresentanti all'interno della Consulta nazionale per il servizio civile universale e i rispettivi supplenti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E GIOVANI

VISTE le note di designazione inviate dagli enti di servizio civile iscritti alla sezione nazionale e alle sezioni regionali dell'Albo degli enti di servizio civile universale, nonché dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dall'Associazione nazionale comuni italiani e dai sopraindicati coordinamenti di enti,

DECRETA:

Art. 1

(Composizione)

1. La Consulta nazionale per il servizio civile universale (di seguito Consulta) è così composta:
 - **ANPAS - Associazione nazionale pubbliche assistenze**
Componente Sergio GIUSTI
Supplente Niccolò MANCINI
 - **ASC - Arci servizio civile Aps**
Componente Licio PALAZZINI
Supplente Rosario LERRO
 - **Associazione della Croce Rossa Italiana**
Componente Edoardo ITALIA
Supplente Fabio ABRESCIA
 - **Confederazione cooperative italiane**
Componente Vincenzo DE BERNARDO
Supplente Ilaria ROSSIGNOLI
 - **Confederazione nazionale Misericordie d'Italia**
Componente Israel DE VITO
Supplente Claudia BARSANTI
 - **Fondazione AMESCI**
Componente Enrico Maria BORRELLI
Supplente Feliciano FARNESE
 - **Associazione Mosaico**
Componente Claudio DI BLASI
Supplente Dario DELLE DONNE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E GIOVANI

- **Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo ETS**
Componente Luigi MILANO
Supplente Sandra DE THOMASIS

- **Cooperativa Sociale Onlus - il Sentiero**
Componente Laura MONACO
Supplente Annalia CUTOLO

- **Conferenza delle regioni e delle province autonome**
Componente Fabio SQUEO
Supplente Pasquale BORSELLINO

- Componente** Antonella MASSIMI
Supplente Giuseppe PAGLIARULO

- Componente** Cristina GALLASSO
Supplente Luisa PARADISI

- **Associazione nazionale Comuni italiani – ANCI**
Componente Antonio RAGONESI
Supplente Laura ALBANI

- Componente** Onelia RIVOLTA
Supplente Sebastiano MEGALE

- Componente** Hilde MARCH
Supplente Renata BARCHIESI

- **Rappresentanti nazionali degli operatori volontari del servizio civile universale**
Componente Valentina VENETO, per la macroarea nord
Supplente Angelika Aleksandra GAJDA

- Componente** Giuseppina PICCIRILLO, per la macroarea sud
Supplente Martino ABBRACCIAVENTO

- Componente** Vittorio BRUCIAMACCHIE, per la macroarea centro
Supplente Boutheina ZAOUALI

- Componente** Nicola PERA, per la macroarea estero



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E GIOVANI

- **Associazione Centri di servizio per il volontariato - CSVnet**
Componente Ivan NISSOLI
Supplente Claudio TOSI

 - **Conferenza nazionale Enti Servizio Civile - CNESC**
Componente Laura MILANI
Supplente Rossano SALVATORE

 - **Coordinamento Spontaneo Enti Volontari di Servizio Civile del Veneto – CSEV**
Componente Angela TERRANOVA
Supplente Lorena GOBBI

 - **Forum nazionale Servizio Civile**
Componente Juri MORICO
Supplente Andrea BIGIONI
2. I componenti della Consulta durano in carica tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 3. Il Presidente e il Vice Presidente della Consulta sono eletti a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Organismo, ovvero, in seconda votazione, dalla maggioranza dei componenti dell'Organismo. In caso di assenza o di impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 2

(Funzionamento)

1. Il Presidente convoca la Consulta e stabilisce l'ordine del giorno, d'intesa con il Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito Dipartimento) e sentiti i componenti della Consulta.
2. Le sedute della Consulta sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei componenti. Le sedute sono valide anche con la partecipazione da remoto dei membri, previa comunicazione al Presidente e al Dipartimento con congruo anticipo rispetto alla data della seduta.
3. La Consulta esprime i pareri sui temi all'ordine del giorno a maggioranza dei partecipanti, compresi quelli da remoto. Nell'ipotesi di parità di voto, vale doppio il voto del Presidente, ferma restando la votazione della maggioranza dei partecipanti. Nel caso di questioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E GIOVANI

urgenti, il parere dei componenti può essere espresso anche via mail, previa trasmissione con la stessa modalità, della relativa documentazione.

4. I componenti assenti senza valida giustificazione per più di tre sedute nel corso del mandato sono dichiarati decaduti.
5. Nei verbali delle sedute della Consulta sono indicate anche le valutazioni espresse dai componenti dissenzienti.
6. In caso di decadenza o rinuncia da parte di uno dei componenti della Consulta, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata provvede con proprio decreto alla sua sostituzione su indicazione degli organismi designanti e, nel caso si tratti di un rappresentante degli operatori volontari, attingendo dalla graduatoria dei "non eletti" per la rispettiva macroarea. Il sostituto permane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri componenti.
7. Al termine del mandato, la Consulta presenta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata una relazione sull'attività svolta.
8. Le funzioni di Segreteria della Consulta sono svolte dal personale del Dipartimento. In collaborazione con i componenti della Consulta, entro una settimana dalla data di svolgimento di ogni seduta viene redatto un sintetico verbale da condividere tra tutti i partecipanti alla seduta e da pubblicare successivamente sul sito del Dipartimento.
9. La partecipazione all'attività della Consulta, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è onorifica.

Art. 3

(Altri partecipanti)

1. Alle riunioni della Consulta può partecipare, senza diritto di voto, il Capo del Dipartimento, ovvero un suo delegato, nonché dirigenti e funzionari del Dipartimento stesso competenti sugli argomenti all'ordine del giorno.
2. Il Presidente della Consulta, sentito il Capo del Dipartimento, può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di Amministrazioni pubbliche ed Enti in occasione di trattazione di materie che riguardano specifici ambiti di competenza.
3. Su richiesta motivata di almeno cinque componenti della Consulta, il Presidente, sentito il Capo del Dipartimento, può invitare a partecipare alle riunioni, senza oneri economici per



Presidenza del Consiglio dei Ministri

II MINISTRO PER LO SPORT E GIOVANI

l'Amministrazione, esperti o delegati di enti non rappresentati in Consulta per la trattazione delle materie all'ordine del giorno, onde consentire la loro audizione.

4. Ciascun componente titolare o supplente può essere accompagnato alle riunioni da un proprio collaboratore, appartenente allo stesso ente/soggetto del titolare, in qualità di uditore, che, pertanto, non ha diritto di voto. Per la Rappresentanza gli uditori sono individuati tra i delegati regionali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle vigenti procedure di controllo.

Roma,

Andrea Abodi